

138/03



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 87 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327;

VISTO l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTI gli artt. 4, 14 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto ministeriale datato 27 aprile 2001 con cui, fermo restando il regime di obbligatorietà per il servizio di pilotaggio nel porto di Ancona come determinato nei precedenti decreti ministeriali, è stata estesa la possibilità di ricorrere al servizio di pilotaggio in VHF per i traghetti ed i mezzi veloci sulla base dell'istruttoria condotta con i soggetti interessati e di cui alle risultanze del verbale della riunione del 3 aprile 2001;

VISTA la nota n. 6/18697 dell'8 agosto 2002, con cui la Capitaneria di porto di Ancona ha ritenuto compatibile con la sicurezza del traffico nel porto di Ancona l'estensione del servizio di pilotaggio in VHF ai mezzi HSC fino a 5500 GT;

RITENUTO di dover procedere in tal senso alla modifica del vigente decreto;

DECRETA

Art. 1 - Obbligatorietà del servizio

Nel Porto di Ancona, il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi e per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

E' altresì obbligatorio per l'arrivo, la partenza ed i movimenti al pontile all'isola artificiale dal campo boe della società A.P.I. di Falconara Marittima; e per le manovre di ormeggio alla monoboa rotante della società A.P.I.

Il pilotaggio non é obbligatorio per l'ancoraggio.

Art. 2 - Zona di obbligatorietà

La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita dagli specchi acquei compresi nei seguenti limiti:

Porto di Ancona: nella zona di mare compresa nel raggio di un miglio dal fanale rosso posto sulla testata del molo foraneo Nord;

Rada di Falconara: nella zona di mare, ove sono situati i terminali ed il campo boe degli oleodotti A.P.I. delimitata dagli archi di circonferenza avente raggio di un miglio e con i centri sui seguenti punti:

- a) fanale della testata del pontile;
- b) fanale dell'isola artificiale in posizione:
Lat. 43° 40' 06'' N
Long. 13° 24' 25'' E
- c) centro del campo boe (attualmente non in funzione), le cui coordinate sono:
Lat. 43° 40' 06'' N
Long. 13° 24' 18'' E
- d) monoboa rotante, le cui coordinate sono:
Lat. 43° 44' 39'' N
Long. 13° 31' 21'' E

Art. 3 - Esenzioni

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- a) le navi militari;
- b) le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- c) le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
- d) i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
- e) le navi adibite al traffico locale e al servizio nei porti.

Art. 4 - Servizio di pilotaggio in VHF

Le navi fino a 2200 tonnellate di stazza lorda (GT) che non facciano uso del rimorchiatore, possono richiedere alla stazione piloti, tramite VHF, che l'assistenza venga prestata via radio, quando il comando di bordo dimostri la conoscenza della lingua italiana.

I mezzi veloci HSC fino a 5500 tonnellate di stazza lorda (GT) con frequenza almeno giornaliera, che non facciano uso del rimorchiatore, possono richiedere l'assistenza in VHF.

Le navi traghetto fino a 15000 tonnellate di stazza lorda (GT), dotate di elica trasversale prodiera (bow thruster) e idonee a sviluppare la potenza indicata, in servizio di linea con frequenza regolare possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF limitatamente alla partenza e semprechè non facciano uso del rimorchiatore, quando il Comandante della nave mostri di possedere la conoscenza della lingua italiana ed abbia effettuato al comando della medesima nave (o nave similare), nei dodici mesi precedenti, almeno n° 20 approdi (arrivo e partenza) con l'assistenza del pilota a bordo.

L'autorità marittima può imporre la presenza a bordo del pilota qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

24 SET. 2002

Il Direttore

Dott. Massimo Provinciali
Massimo Provinciali